

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 095/CFA
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 072/CFA- RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2017

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ATLETICO CASTELFRANCI 1983 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 458/646 PFI 16-17 GP/MB/MM DEL 14.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 14.7.2017, è diretto alla riforma della decisione del 5.10.2017 del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania con conseguente congrua e sensibile riduzione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla Società reclamante dai giudici di primo grado. In particolare, la ASD Atletico Castelfranci 1983 lamenta con l'unico motivo di ricorso l'eccessiva severità e gravosità della sanzione inflittale dai giudici di primo grado in quanto il Tribunale Federale Territoriale non ha tenuto conto dell'esistenza di circostanze attenuanti che avrebbero dovuto indurre a valutare con minore severità la responsabilità della Società reclamante chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva a causa del comportamento di proprio tesserato, il calciatore Antonio Prudente, diretto ad alterare lo svolgimento della gara ASD Frequentum Calcio 2013/ASD Atletico Castelfranci 1983 del 13.12.2015 valevole per il campionato regionale campano di seconda categoria. La sproporzione della sanzione inflitta rispetto ai fatti addebitati troverebbe una conferma nella circostanza che l'ammontare dell'ammenda sarebbe addirittura superiore ai costi sostenuti dalla Società reclamante per l'attività svolta nell'intera annata calcistica. In secondo luogo, la Società reclamante evidenziava il suo "ridottissimo margine di intervento" di fronte all'"estemporanea ed inattesa determinazione del proprio calciatore Antonio Prudente di abbandonare il terreno di gioco prima del termine della gara", con conseguente sospensione dell'incontro per mancanza del numero minimo di calciatori in campo dando luogo all'"effettiva alterazione dello svolgimento della gara".

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, può essere accolto parzialmente. Infatti, anche se non è in contestazione lo svolgimento dei fatti dai quali scaturisce la responsabilità oggettiva della Società reclamante, si deve riconoscere alla stessa la circostanza attenuante che in un caso del genere la Società ha dei margini molto ridotti per impedire il comportamento dei calciatori che di propria iniziativa abbandonano il terreno di gioco prima del termine della gara determinando poi la sospensione dell'incontro per mancanza del numero minimo di calciatori in campo. E' evidente che il comportamento del calciatore Antonio Prudente ha alterato lo svolgimento della gara del 13.12.2015 ma la Società reclamante non aveva obiettivamente alcuno strumento per impedire che un proprio tesserato di sua iniziativa abbandonasse il terreno di gioco prima del termine della gara. Fermo pertanto il principio della responsabilità oggettiva della Società per il comportamento dei propri tesserati, vi sono giustificati motivi per ridurre la sanzione inflitta di € 5.000,00 tanto più che la stessa appare sproporzionata rispetto ai costi di un campionato come

quello regionale di seconda categoria. Appare pertanto equo ridurre la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00 con parziale modifica della decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Atletico Castelfranci 1983 di Castelfranci (AV), riduce la sanzione dell'ammenda in € 1.000,00.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' US CASTELVETRO INCROCIATELLO AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA;
- AMMENDA DI € 300,00;

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1696/1014 PFI 16-17 MB/GR/PP DEL 4.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 19.10.2017)

Con ricorso ex art. 33 C.G.S., la U.S. Castelvetro Incrociatello ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata con Com. Uff. n. 18/TF del 19.10.2017, con la quale il detto Tribunale ha condannato la reclamante "a 4 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di 1° categoria Stagione Sportiva 2017/2018 ed € 300,00 di ammenda"

Il gravato provvedimento - reso anche nei confronti dell'allenatore e di due dirigenti della ricorrente che, tuttavia, non hanno proposto appello - è stato reso in quanto il giocatore Enrico Allevi, tesserato per la reclamante ed anch'esso sanzionato non ricorrente, aveva preso parte a nove gare del Campionato di 1° categoria, girone H, della stagione 2016/2017, nonostante fosse squalificato e, quindi, in posizione irregolare.

L'impugnazione viene proposta articolando due motivi di reclamo: il primo lamenta il difetto di motivazione della decisione che determinerebbe la nullità della stessa e la conseguente assoluzione della U.S. Castelvetro Incrociatello, il secondo censura l'eccessività della sanzione sollecitando, in subordine, la riduzione della stessa.

La discussione del gravame veniva svolta innanzi la Corte nella seduta del 20.12.2017, presenti il difensore della parte che insisteva per l'accoglimento delle svolte conclusioni, nonché il rappresentante della Procura Federale che chiedeva il rigetto dell'appello.

A parere della Corte il reclamo non è fondato e va pertanto disatteso.

Quanto alla prima doglianza, osserva il Giudicante che la semplicità della situazione, così come sottoposta (anche) alla cognizione del primo giudice, non ha consentito a quest'ultimo di rendere particolari considerazioni di diritto e, pertanto, una diffusa motivazione: nella specie, infatti, la non contestata posizione irregolare del calciatore che ha preso parte alle gare indicate in atti nonostante fosse squalificato, determina la perdita di ciascuna delle stesse e, per ineluttabile conseguenza, la sua squalifica e la responsabilità della società che l'ha schierato in campo.

Tale situazione, costituente praticamente una semplice equazione, impedisce di motivare in maniera più ampia di quanto rassegnato dall'impugnato provvedimento che, contrariamente alla formulata doglianza, ha correttamente individuato nella violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità del calciatore e nell'art. 4, comma 2, stesso Codice, quella della società reclamante.

In altri termini, la limpidezza della fattispecie giudicata non richiedeva elaborate considerazioni in ordine al convincimento maturato dal giudice, proponendo uno schema di assoluta e totale semplicità quale: partecipazione irregolare del calciatore = squalifica dello stesso = responsabilità della società per la quale era sceso in campo.

Alla luce di queste considerazioni, si mostra del tutto improprio il richiamo operato in ricorso all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione e ciò in quanto la rassegnata motivazione ben consente di comprendere le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, restando parimenti superata l'accusa di motivazione apparente in quanto l'impugnata pronuncia indica con precisione gli elementi da cui il Giudicante ha tratto il proprio convincimento.

Si mostra parimenti infondato il secondo motivo di gravame proprio sulla base dei precedenti invocati dalla Castelvetro Incrociatello.

Fra tali arresti assume particolare rilevanza la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 24 dell'anno 2015, assunta a Sezioni Unite: con tale provvedimento il Collegio in richiamo ha ritenuto di

dover considerare, “secondo logica”, come base del computo sanzionatorio, “il numero di punti pari al punteggio conseguibile per la vittoria della squadra che abbia indebitamente schierato il calciatore squalificato per la singola gara” ulteriormente osservando che “la comminazione di base può essere aumentata mercè una c.d sanzione aggiuntiva, tuttavia non tale da eguagliare un punteggio negativamente acquisibile per più di una gara”.

Nella presente controversia la sanzione inflitta dal gravato provvedimento è di soli quattro punti di penalizzazione, pertanto pienamente rispettosa dell’insegnamento offerto dal Supremo Collegio Sportivo di legittimità, aggiungendo alla pena base un solo punto per sanzione aggiuntiva, al di sotto del quale non è logicamente e matematicamente consentito discendere.

Infine, per quanto riguarda l’ammenda, la stessa non è stata oggetto d’impugnativa e pertanto la gravata decisione non può venir riformata nemmeno su tale punto.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Castelvetro Incrociatello di Castelvetro Piacentino (PC).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. BAÙ FRANCESCO E DELLA SOCIETÀ SACILESE CALCIO SSD ARL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11680/507 PF 16/17 MB/GP/GB DEL 21.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 26/TFN del 16.11.2017)

La Procura Federale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione adottata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con delibera pubblicata con il Com. Uff. n. 26/TFN del 16.11.2017, relativa al deferimento n. 11680/507 pf16-17MB/GP/gb del 21.4.2017 a carico del signor Francesco Baù (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Salicese Calcio S.S.D. a r.l.) e della medesima Salicese S.S.D. a r.l..

Con tale statuizione il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile il deferimento proposto dalla reclamante nei confronti dei soggetti sopra indicati in conseguenza della mancata notifica degli avvisi di convocazione per la seduta (*rectius*: le due sedute) di trattazione del processo, disponendone la cancellazione dal ruolo.

L’elaborato atto d’impugnazione propone due motivi di gravame, eccependo anzitutto la nullità della decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 C.G.S., lamentando, in secondo luogo, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione che, di conseguenza, resterebbe irrimediabilmente viziata e, quindi, da riformare, con condanna dei prevenuti alle sanzioni richieste, ovvero, in subordine, con rinvio della causa al T.F.N., ovvero ancora, in ulteriore subordine, con rimessione in termini dell’appellante Procura ex art. 34, comma 4 bis, C.G.S..

L’appello veniva chiamato innanzi la Corte nella seduta del 20/12/2017 nella quale compariva soltanto il rappresentante della Procura, avv. Anna Maria De Santis, che illustrava ulteriormente il proposto ricorso chiedendone l’integrale accoglimento.

Ritiene il Collegio che le doglianze come sopra avanzate non siano fondate.

Nel presente giudizio è, invero, indubitabile la palese violazione del principio del contraddittorio, stabilito e disciplinato dall’art. 101 del codice di procedura civile - applicabile al procedimento disciplinare sportivo ai sensi degli artt. 1.2 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e 2.6 di quello del C.O.N.I. - secondo il quale “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro al quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.

Come noto, per giurisprudenza tanto consolidata e costante da non meritare specificazioni, la violazione di tale principio comporta la nullità dell’intero giudizio e, per conseguenza, la sua estinzione.

Nella fattispecie, è ben vero che gli atti prodromici alla *vocatio in ius* erano stati regolarmente notificati agli intimati ed è altrettanto pacifico che le mancate notifiche sono state tentate nel luogo risultante quale sede della società e del suo legale rappresentante p.t. sia dal censimento sportivo come dalla visura presso la Camera di Commercio, ma è altrettanto certo e, quindi, insuperabile, che entrambi gli avvisi di convocazione innanzi la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale non hanno mai raggiunto i destinatari, rendendo in tal modo incompleto, meglio inesistente, il contraddittorio.

La ricordata prescrizione codicistica relativa alla necessaria integrità di quest’ultimo non soffre eccezioni, ed anzi è attribuito al giudice il potere-dovere di controllare d’ufficio il rispetto di tale

principio con l'evocazione in causa di tutti i destinatari della domanda (Cass. 10130/2005): il giudice di prime cure, pertanto, ha correttamente applicato il richiamato insegnamento, pronunciando di conseguenza.

Per di più, non può trascurarsi che il Tribunale Federale, nella seduta del 15.6.2017, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 95/TFN del 21.6.2017 e comunicata alla Procura Federale il successivo giorno 22 a mezzo fax, assegnava alla stessa Procura il termine di gironi trenta per acquisire e trasmettere *"l'attuale indirizzo di residenza del sig. Francesco Baù e di domiciliazione legale della Società Sacilese Calcio S.S.D. a r.l."*

Il provvedimento non veniva rispettato dall'odierna appellante che soltanto all'udienza del 9.11.2017 rappresentava al giudice di prima istanza di non conoscere indirizzi diversi da quelli già utilizzati - da ultimo negativamente - per la notifica degli atti alle parti intimato, sollecitando ugualmente la condanna di quest'ultime con accoglimento del deferimento per gli stessi motivi poi dedotti in appello, e cioè, sia in virtù delle precedenti notifiche andate a buon fine, sia perché *"il domicilio utile ai fini della notificazione corrispondeva a quello risultante dalla AS 400"*, universalmente utilizzato da tutti gli uffici federali.

La mancata ottemperanza di quanto disposto dal T.F.N. nel termine assegnato determina, a sua volta, l'estinzione del procedimento, sia che tale termine venga considerato perentorio ex art. 38.6 del C.G.S., sia che, trattandosi di termine assegnato dal giudice, possa ritenersi ordinario.

Insegna, invero, la Suprema Corte di Cassazione che tali termini possono essere prorogati solo a condizione che non siano ancora scaduti e che la proroga venga richiesta prima della loro scadenza (*ex multis*: Cass. 17/11/2010 n. 23227), sicchè nella fattispecie la mancata tempestiva richiesta di proroga da parte della Procura federale comporta, come già osservato, la sanzione d'improcedibilità correttamente adottata in prime cure, anche perché *"non è revocabile indubbio che.....la parte deve non solo tentare la notificazione, ma eseguirla con le modalità che l'ordinamento appresta anche per il caso di irreperibilità del destinatario"* (così, in motivazione, Cass. 27/01/2012 n. 1188).

Infine, in relazione alle domande subordinate proposte dall'appellante, la conferma dell'improcedibilità processuale dichiarata dal primo giudice impedisce il chiesto rinvio allo stesso, mentre il mancato rispetto dell'ordinanza istruttoria 15.6.2017 concorre ad impedire la sollecitata rimessione in termini.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD BARLETTA 1922 AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 500,00;

- OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE UFFICIALI DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA A PORTE CHIUSE;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2694/1079 PFI 16-17 CS/GB DEL 6.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 40 del 7.12.2017)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 6.10.2017, è diretto alla riforma della decisione del 7.12.2017 del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia con conseguente proscioglimento della Società reclamante da ogni addebito. In particolare, la A.S.D. Barletta 1922 lamenta con il primo motivo di ricorso il travisamento dei fatti da parte del Giudice di primo grado mentre con il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata notifica della decisione assunta all'udienza del 27.11.2017. Quanto al primo motivo di ricorso, la Società reclamante evidenzia che l'annullamento dell'allenamento del martedì 28.3.2017 era avvenuto non già "per acconsentire alla volontà dei tifosi/ultras" bensì per salvaguardare l'incolumità dei calciatori dal momento che proprio nel giorno dell'allenamento il tesserato Luigi Moschetto era stato aggredito e percosso da ignoti nelle adiacenze della propria abitazione in Barletta; in secondo luogo, la Società reclamante evidenzia che non è vero che la gara del 2.4.2017 con la A.S.D. Noicattaro era stata giocata con una maglia sociale di colore viola in quanto in quella domenica la squadra indossava invece la propria maglia ufficiale bianco-rossa. Con il secondo motivo di ricorso la Società reclamante lamenta gli errori procedurali in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per la mancata notifica della decisione assunta all'udienza del 27.11.2017; infatti, la Società reclamante avrebbe avuto notizia delle decisioni prese dal giudice di primo grado e delle sanzioni inflitte solo casualmente accedendo al portale della F.I.G.C. -

Comitato Regione Puglia. Di qui, la richiesta della Società reclamante di annullamento delle sanzioni inflitte previa integrale riforma della decisione di primo grado.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, può essere accolto ma soltanto in parte. Infatti, non è contestabile che l'annullamento del martedì 28.3.2017 sia pacifico nei fatti. Poco importa la motivazione addotta a giustificazione dell'annullamento della seduta di allenamento una volta che è altrettanto pacifico in atti che i tifosi avevano chiesto che la seduta di allenamento venisse annullata pena ritorsioni nei confronti dei calciatori. Il giudice di primo grado a questo proposito ha opportunamente evidenziato che i dirigenti della Società reclamante hanno annullato la seduta di allenamento proprio a seguito delle minacce ricevute dai propri tifosi contrariati per l'esito della gara Barletta 1922/Trani terminata con la vittoria di quest'ultimo per 4 a 3 dopo che il Barletta era andato in vantaggio per 2 a 0, con conseguente necessità di disputare tre gare a porte chiuse "al fine di scongiurare – per lungo tempo – il ripetersi delle intemperanze innanzi evidenziate". Per converso, per quanto riguarda l'altra imputazione, dalla documentazione fotografica risulta che nella gara successiva, quella tra il Barletta e il Noicattaro, i giocatori del Barletta avevano indossato proprio la maglia con i colori sociali bianco-rossi. Nessuna rilevanza ha la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso in quanto la pretesa mancata comunicazione della decisione di primo grado non costituisce un errore procedurale tanto più che la Società reclamante ha avuto tutto il tempo di difendersi presentando un ricorso articolato appunto in due motivi. Tutto ciò premesso, essendo pacifico che la Società reclamante ha disposto l'annullamento della seduta di allenamento a seguito delle pressioni/minacce dei propri tifosi, è incorsa nella responsabilità oggettiva ad essa ascritta e sanzionata dal giudice di primo grado. Tuttavia, poiché è risultato in atti che la gara successiva è stata giocata con la maglia avente i colori sociali bianco-rossi, il reclamo può essere accolto parzialmente con annullamento della sanzione dell'ammenda ferma restando l'altra sanzione dell'obbligo di giocare le successive tre gare a porte chiuse. La parziale modifica della decisione del giudice di primo grado comporta la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Barletta 1922 di Barletta (BR), ridetermina la sanzione nella sola disputa di 3 gare ufficiali del campionato di competenza a porte chiuse.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INFONDATEZZA DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD MOBILIERI SUTRIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 986/920 PFI 16/17 MB/GR/PP DEL 28.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Friuli – Venezia Giulia - Com. Uff. n.42/TFT del 19.10.2017)

Diversamente dai rilievi preliminari formulati nella decisione del Tribunale Federale Territoriale del Friuli-Venezia Giulia (la quale ha eccepito una presunta incompetenza a giudicare il caso di specie stante l'assenza di provvedimenti del Giudice sportivo), si ritiene che codesto Organo giudicante sia legittimato a dirimere il caso sottoposto alla sua attenzione avendo la Procura Federale correttamente segnalato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32ter, punto 3, del Codice di Giustizia Sportiva, la presunta condotta illecita della Società ASD Mobilieri Sutrio. Nel caso di specie, l'Organo inquirente ha esercitato le proprie funzioni sulla base della disposizione normativa di cui sopra che recita: "*Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito*". La Procura, come emerge dalla documentazione allegata, aveva ricevuto una segnalazione di condotta anti-sportiva, direttamente dalla A.S.D. Tarvisio (società in cui milita il calciatore Florentino Alexander Torres) quattro giorni dopo lo svolgimento della partita disputata con la ASD Mobilieri Sutrio (alla

competizione sportiva non avevano assistito rappresentanti della Procura Federale e Commissari di Campo).

Nel merito, dalla documentazione allegata al ricorso del Procuratore Federale si evincono tutti gli elementi per un'applicazione al caso di specie dell'art. 11, comma III, Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui: *“Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione (...)”*. Infatti, alcuni tifosi della Società ASD Mobilieri Sutrio (squadra di casa) hanno denigrato, ripetutamente, con epiteti razzisti, il calciatore della formazione avversaria A.S.D. Tarvisio Florentino Alexander Torres. Il carattere discriminatorio delle grida è stato confermato anche nel provvedimento di primo grado oggetto d'impugnazione. Il Tribunale correttamente scrive: *“Non è normale (...) che un balordo tra il pubblico abbia etichettato il giovane calciatore in questione come mangiabananane. Non è normale, perché un essere civile, un uomo degno di tale nome, di norma ha la capacità di accorgersi che sta apostrofando in modo né simpatico né originale, ma odioso, violento e becero, un ragazzino nella sua adolescenza. Questo fatto va censurato con forza”*.

Come emerge, inoltre, dalle deposizioni testimoniali raccolte, nonché da commenti apparsi su alcuni social network, le offese proferite da alcuni pseudo-tifosi della squadra di casa sono state percepite sia sugli spalti che dai giocatori in campo. I compagni di squadra del Torres più volte hanno chiesto l'intervento dell'arbitro. Lo stesso direttore di gara Sig. Gian Luca Vrizz, ascoltato dagli Organi federali, ha dichiarato: *“Dal campo ho percepito l'espressione IO sei uguale a Balotelli, nonché quella di mangia banane, entrambi dirette all'attaccante TORRES”*.

Ne consegue, che diversamente da quanto statuito nel provvedimento del Tribunale, devono ritenersi sussistenti anche gli elementi della *“dimensione e percezione reale del fenomeno”*, oltre al carattere gravemente lesivo delle offese, che determinano l'accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore Federale. Si rileva che la *“tifoseria”* della ASD Mobilieri Sutrio è recidiva alla commissione delle infrazioni di cui sopra come risulta da provvedimento del C.R. Friuli Venezia Giulia (C.U. del 01.06.2016 del C.R. Friuli Venezia Giulia) che ha confermato la squalifica del campo da gioco per una giornata.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e infligge le sanzioni dell'ammenda di € 1.200,00 e della disputa di 2 gare a porte chiuse.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING FULGOR (GIÀ ASD MADREPIETRA DAUNIA) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. TODARO VINCENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S.;**
- **AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1059/1134 PF 16-17 GC/AS/AC DELL'1.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 21/TFN del 24.10.2017)

Il Presidente pro-tempore dell'ASD Sporting Fulgor (già ASD Madrepetra Daunia), con atto del 28.10.2017, ha presentato preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti del procedimento disciplinare avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare e resa pubblica con il Com. Uff. n. 21 del 24.10.2017. Con tale decisione, a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale con provvedimento del 1.08.2017 nei confronti del Sig. Vincenzo Todaro, all'epoca Presidente della suddetta società, per la violazione di cui all'art. 10, comma 3bis C.G.S., nonché nei confronti dell'ASD Sporting Fulgor (già ASD Madrepetra Daunia) per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., sono state inflitte, rispettivamente, le sanzioni della inibizione per giorni 30 e l'ammenda di € 1.000,00.

Al sopra menzionato preannuncio non ha fatto seguito la presentazione, nei 3 giorni successivi alla ricezione della copia degli atti, dei motivi del reclamo stesso in conformità a quanto prescritto dall'art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S..

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Fulgor (già ASD Madrepetra Daunia) di Molfetta (BA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Avv. Mario Zoppellari - Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ APD AURORA INDUNO AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMII 1 E 2 C.G.S.;**

- **INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. MASINI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL'ART. 7, COMMII 1 E 2 C.G.S.;**

- **INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. CRISTIAN RABOLINI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL'ART. 7, COMMII 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12203/1084 PF 16-17 MB/GR/PP DELL'11.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 21 del 2.11.2017)

1. Con ricorso inviato in data 8.11.2017, la società A.P.D. Aurora Induno impugnava la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale che aveva condannato la società medesima alla penalizzazione di punti 5 in classifica e ammenda di €. 600,00 per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. ed aveva altresì irrogato al sig. Masini Roberto e al sig. Cristian Rabolini, all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente l'uno e Dirigente accompagnatore e calciatore della medesima società l'altro, l'inibizione per anni 3 e mesi 6, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 7, commi 1 e 2, C.G.S..

Con il proprio ricorso, i ricorrenti eccevano la nullità delle dichiarazioni testimoniali assunte, per mancata ammonizione dei testi ai sensi dell'art. 34, comma 4, C.G.S. nonché la violazione del termine di venti giorni per informare gli indagati dell'intenzione di procedere al deferimento e del termine di 90 giorni previsto per il deposito della sentenza, calcolato, ad avviso dei ricorrenti, dalla data in cui era pervenuta alla Procura federale la segnalazione del preteso illecito.

Nel merito, ritenevano l'erroneità della valutazione delle prove effettuata dal giudice di primo grado.

2. Preliminarmente, vanno esaminate, per respingerle, le eccezioni di rito sollevate dai ricorrenti.

L'ammonimento ai testi previsto dall'art. 34, comma 4, C.G.S., serve a renderli edotti delle conseguenze dell'eventuale mendacio, che implica violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

L'assenza di tale ammonimento non rende di per sé nulla o inutilizzabile la testimonianza, atteso che una tale sanzione necessita di esplicita previsione normativa.

In ogni caso, la prova così acquisita deve essere rimessa al libero apprezzamento del giudice al fine di valutarne l'attendibilità.

Nel caso di specie, peraltro, occorre evidenziare come le risultanze delle contestate testimonianze abbiano trovato riscontro anche nelle dichiarazioni confessionarie di uno dei deferiti, in tal modo concorrendo ad integrare il complessivo quadro probatorio.

3. Per quanto attiene alla violazione dell'art. 32 ter, comma 4, C.G.S., si osserva che non è dato all'interprete ritenere esistente un termine perentorio laddove lo stesso non sia espressamente indicato e così qualificato dal legislatore. Infatti, la perentorietà del termine, come è noto, richiede l'espressa previsione normativa e, per l'effetto, in difetto di una tal previsione, non è possibile sanzionare il mancato rispetto di un eventuale termine ordinario con una dichiarazione di inammissibilità dell'atto o di inutilizzabilità dell'attività sulla quale lo stesso si basi.

4. Per quanto attiene, infine, alla pretesa violazione del termine di novanta giorni di cui all'art. 34-bis, si evidenzia che la citata disposizione fissa come termine *a quo* la data di esercizio dell'azione disciplinare e non già quello della ricezione della segnalazione dell'illecito da parte della Procura.

Considerando termine *a quo* la data del deferimento (avvenuto il 22 settembre 2017), deve rilevarsi la tempestività della decisione depositata in data 26 ottobre 2017.

5. Venendo al merito del giudizio, si rileva che gli episodi posti a fondamento della decisione sono tre.

Il primo episodio, riferito dal teste Rota, tesserato della A.P.D. Ceresium Bisustum, consiste nell'abbraccio avvenuto in un locale pubblico con uno sconosciuto che gli avrebbe richiesto se la società per la quale era tesserato volesse impegnarsi o meno nella partita contro la A.P.D. Aurora Induno.

Il secondo episodio, riferito dal medesimo Rota, consiste nella telefonata che gli avrebbe fatto il Rabolini, proponendogli una "mangiata" per la squadra del Ceresium e una somma di denaro in caso di vittoria dell'Aurora Induno.

Il terzo episodio, consisterebbe nell'offerta, fatta da uno sconosciuto al signor Souisi Marouane, tesserato del Ceresium, della somma di €. 500,00, in cambio del suo scarso impegno nella partita contro l'Aurora Induno.

Non vi è dubbio che ciascuno dei tre episodi ha tutti gli elementi necessari ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 7, commi 1 e 2, C.G.S., trattandosi di condotte più che idonee a concretare il tentativo di alterare l'esito dell'evento sportivo.

Tali testimonianze non solo appaiono concordanti tra di loro ma trovano, altresì, una conferma ancor più sostanziale nelle dichiarazioni di stampa confessionarie rese dai medesimi ricorrenti.

Infatti, il Rabolini, ha ammesso di aver chiesto al Masini il numero di telefono del Rota al fine di indagare non solo sulla formazione che il Ceresium avrebbe schierato in campo ma altresì sulla volontà o meno della squadra avversaria di impegnarsi seriamente nella partita, avendo il Ceresium già raggiunto la salvezza matematica.

Risulta dunque provato che il Rabolini, come affermato dal Rota, abbia chiamato quest'ultimo chiedendogli informazioni circa la volontà o meno del Ceresium di impegnarsi lealmente nella partita con l'Aurora Induno.

Tale ammissione rende ancor più credibile la testimonianza resa dal Rota circa le promesse di una dazione di denaro ed altre utilità in caso di sconfitta dal Ceresium.

Ancor più univoca in tal senso appare l'omissione del Masini, il quale ha negato di essere a conoscenza della telefonata tra il Rota e il Rabolini, nonostante quest'ultimo abbia affermato di aver ricevuto il numero del Rota dal Masini e di aver comunicato a quest'ultimo la sua volontà di acquisire informazioni circa la condotta che il Ceresium avrebbe tenuto in campo e, soprattutto, se volesse o meno impegnarsi seriamente per vincere l'incontro.

In definitiva, dal complesso delle risultanze probatorie acquisite, tenuto conto della concordanza delle testimonianze rese e delle dichiarazioni confessionarie rilasciate dai medesimi deferiti, risulta provato il tentativo dei ricorrenti di alterare l'esito dell'incontro, tentativo portato avanti attraverso ripetuti incontri e abbracciamenti con i tesserati della squadra avversaria.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società APD Aurora Induno di Induno Olona (VA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL SIG. DALLE RIVE RINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1630/1242 PFI6-17 GP/GT/AG DEL 30.8.2017
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 25/TFN del 10.11.2017)

Con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 25/TFN del 10.11.2017, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, ha inflitto al sig. Rino Dalle Rive la sanzione dell'inibizione per anni 4 per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 7, comma 1, C.G.S..

In sintesi, l'Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, accogliendo le richieste della Procura Federale, ha ritenuto il deferito, ex Presidente della società FCD Altovicentino S.r.l. (successivamente ai fatti di causa dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza), responsabile della violazione delle norme disciplinari predette, per essersi questi recato in data 4.5.2017, nell'imminenza della gara

Altovicentino/Legnago, valevole per il Campionato di Serie D, disputata il 7.5.2017, senza preavviso alcuno, presso il campo di allenamento della SSD Legnago Salus, al fine di interloquire con i dirigenti di quest'ultima per tentare di ottenere un illecito vantaggio sportivo consistente nell'alterazione del risultato della gara da disputare da lì a pochi giorni; tentativo che non ha sortito esito alcuno per la pronta reazione degli interlocutori del reclamante medesimo, i quali hanno prontamente posto fine al colloquio, ribadendo il fermo intendimento della loro compagine di onorare fino in fondo i propri impegni sportivi e quindi di disputare una regolare competizione anche nella successiva ed ultima giornata di campionato, nonostante la già raggiunta matematica salvezza.

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 15.11.2017 il sig. Dalle Rive ha impugnato la predetta decisione, rilevando la mancata valorizzazione nella pronuncia impugnata della ricostruzione fattuale risultante dagli atti del giudizio e ribadendo, in sintesi, che dalle emergenze probatorie si ricaverebbe che l'appellante si sarebbe recato al campo di allenamento della squadra avversaria solo per scusarsi della tardiva comunicazione del cambio di terreno di gioco.

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento, nei limiti dei quali si dirà.

A livello fattuale, appare in primo luogo incontrovertita la visita effettuata dal Dalle Rive al campo di allenamento del Legnago in data prossima allo svolgimento della gara fra tale compagine e quella da lui presieduta.

Altrettanto incontrovertibili appaiono i termini della conversazione che il Dalle Rive ha avuto con i dirigenti della società avversaria.

In particolare, l'indagine della Procura e l'istruttoria processuale hanno chiarito che il Dalle Rive ebbe solo il tempo di formulare ai propri interlocutori alcune vaghe doglianze circa il proprio stato di salute e le difficoltà economiche nelle quali egli stesso e conseguentemente la società da lui presieduta versavano, giacché i dirigenti della compagine avversaria lo interruppero prontamente e, unilateralmente configurando un possibile secondo fine illecito nella condotta dell'appellante, lo liquidarono ribadendo la volontà del Legnago di disputare di lì a qualche giorno con l'Altovicentino una gara regolare.

Così ricostruiti i fatti, reputa la Corte che dagli stessi non possa desumersi con sufficiente grado di certezza il compimento da parte dell'appellante di un illecito sportivo.

Se è vero, infatti, che l'illecito disciplinare sanzionato dall'art. 7, comma 1, C.G.S., si perfeziona anche con il semplice tentativo, e quindi con il compimento di atti idonei, diretti in modo inequivoco alla realizzazione dell'evento vietato (alterazione del risultato di una gara), a prescindere dall'effettiva realizzazione dello stesso, non può non osservarsi come nella fattispecie sia del tutto assente il requisito dell'idoneità della condotta al raggiungimento dell'evento, atteso che quella posta in essere dall'appellante non può certo dirsi diretta in modo inequivoco alla commissione di un illecito sportivo, e quindi non può perfezionare la figura del tentativo.

Il fatto che gli interlocutori del Dalle Rive abbiano prontamente interrotto il colloquio, prima che lo stesso potesse anche solo velatamente manifestare la proposta di combine del risultato della futura gara, porta necessariamente a qualificare la condotta dell'appellante quale "attività preparatoria" all'eventuale commissione dell'illecito, senza che tuttavia la stessa sia poi sfociata in un vero e proprio tentativo, non potendosi dire perfezionato l'illecito neppure in tale forma.

Anche se il Dalle Rive si fosse effettivamente recato al campo di allenamento del Legnago per tentare di ordire una combine, tale intenzione non è però uscita dalla sua sfera volitiva, in quanto la condotta tenuta fino al momento del suo allontanamento non può considerarsi di per sé sola idonea ed univocamente diretta al compimento di un illecito, neppure *sub specie* di tentativo.

E poiché, come noto, la c.d. "attività preparatoria" alla commissione di un illecito non può essere oggetto di sanzione, tranne nel caso in cui l'illecito medesimo sia configurato dalla norma sanzionatoria come "di pericolo", la condotta tenuta dall'appellante, inidonea a configurare un tentativo perché arrestatasi in una fase precoce e non ancora univocamente diretta al compimento dell'illecito, non può considerarsi sanzionabile.

Cionondimeno, l'essersi il Dalle Rive recato, nell'imminenza della gara di campionato, sul campo di allenamento della compagine avversaria senza preavviso, chiedendo di interloquire con i dirigenti della stessa e manifestando ad essi una situazione di difficoltà, personale e societaria, tentando così di captarne la benevolenza, configura - anche in considerazione del comprensibile imbarazzo suscitato negli interlocutori, che si sono visti costretti a licenziare prontamente il Dalle Rive per evitare la formulazione di qualsiasi eventuale proposta di combine, ove mai fosse intenzionato a farne - condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S., e merita

pertanto adeguata sanzione, quantificabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in anni 1 di inibizione.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Dalle Rive Rino, ridetermina la sanzione in anni 1 di inibizione per violazione del solo articolo 1bis, comma 1 C.G.S..

Dispone restituirsì la tassa reclamo

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso, Prof. Alberto Massera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO DEL SIG. LAMPITELLI CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMI 2 E 4 DELLO STATUTO F.I.G.C. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.1392/648 PF16-17 GP/MB/GB DEL 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)

10. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD BORGO FIVE SOCCER AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA;

- AMMENDA DI € 300,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.1392/648 PF 16-17 GP/MB/GB DEL 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)

Il Sig. Carmine Lampitelli (all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Borgo Five Soccer, con atto del 22.11.2017, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania e resa pubblica con il Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017. Con tale decisione, a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale con provvedimento del 10.08.2017 per la violazione dell'art. 1bis comma 1 e 15 commi 1 e 2 C.G.S. in relazione all'art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C., per avere quale Presidente dell'ASD Borgo Five Soccer presentato un esposto penale senza aver richiesto la preventiva autorizzazione ai competenti organi federali, è stata inflitta allo stesso la sanzione dell'inibizione per 10 mesi.

Parimenti l'ASD Borgo Five Soccer con atto del 22.11.2017, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania e resa pubblica con il medesimo Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017. Con tale decisione, a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale con il medesimo provvedimento del 10.08.2017 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni addebitate come sopra esposto al Presidente, Sig. Carmine Lampitelli, sono state inflitte alla ASD le sanzioni di 3 punti di penalizzazione e di € 300,00 di ammenda.

La Corte federale, considerato che i due ricorsi presentano identici motivi di ordine procedurale e sostanziale, ne decide preliminarmente l'esame riunificato. In particolare, poi, i ricorsi stessi devono essere accolti per violazione dell'art. 34 bis C.G.S..

Deve essere rilevato, infatti, che essendo iniziato in data 10.08.2017 con il deferimento da parte della Procura Federale, il procedimento disciplinare si è in effetti concluso, a pena di estinzione ex art. 34 bis comma 4, oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare prescritto dal comma 1 dello stesso art. 34 bis.

Né in senso contrario può essere fatto valere il richiamo al comma 5 del citato art. 34 bis, che prevede la sospensione del procedimento nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e in particolare all'ipotesi della richiesta di rinvio presentata dalla parte ed accolta dal giudice. Nel caso di specie, infatti, vi è sì stata richiesta in tal senso, ma essa è stata presentata da parti diverse dagli odierni ricorrenti, incolpate peraltro per fattispecie tutt'affatto diverse da quelle per le quali era

stato promosso il giudizio disciplinare nei confronti del Lampitelli e dell'ASD Borgo Five Soccer, al procedimento nei confronti dei quali ultimi (che nemmeno erano presenti all'udienza pur essendosi costituiti con memoria difensiva) non può quindi essere riferito il supposto effetto sospensivo.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 9 e 10, rispettivamente proposti dal sig. Lampitelli Carmine e dalla società ASD Borgo Five Soccer di Orta di Atella (CE), li accoglie e per l'effetto dichiara estinto il procedimento.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma l'11 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio